

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

1) - La Legge Finanziaria per l'anno 2008 (L.n. 244/2007), all'art. 3, comma 55 e seguenti, dispone che "(...) l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera b) del T.U. di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n.267";

2) - per esigenze di contenimento della spesa pubblica è opportuno conferire tali incarichi esclusivamente per esigenze alle quali non si può far fronte con proprio personale e per progetti determinati;

3) - tali incarichi rappresentano, pertanto, una modalità di reperimento di personale specialistico, all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile, non si configura, come attivazione di rapporti di lavoro subordinato;

4) - le prestazioni professionali di studio, ricerca, consulenza, sono da utilizzarsi in compiti complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e, come tali, sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento dei programmi specifici o di obiettivi specialistici dell'amministrazione, e non come modalità di contenimento o riduzione del costo delle risorse umane investite nei processi produttivi;

5) - per effetto dell'art.1 del D.Lgs. n. 276/2003, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 30/2003 (riforma "Biagi"), il citato decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale;

6) - la Corte dei Conti - sezioni riunite in sede di controllo-adunanza del 15 febbraio 2005, deliberazione n. 6, dettando linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, ha specificato, tra le altre cose, le differenze tra le tre categorie di incarico di cui si sta trattando evidenziando quanto segue:

- a) - gli incarichi di studio che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/94 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) - gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- c) - le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile (non rientra nel campo delle consulenze il patrocinio e l'assistenza in giudizio per le controversie).

Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo;

Tutto ciò premesso;

Evidenziato che per quanto riguarda la disciplina degli incarichi:

a) - l'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165 del 2001, precisa che devono essere determinati:

m) l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere a competenze dell'amministrazione e a obiettivi specifici e determinati;

n) deve essere accertata l'impossibilità di ricorrere a figure professionali interne all'amministrazione;

o) la prestazione, che deve avere natura di temporaneità e connotazione altamente qualificata;

p) la durata, il luogo, il compenso, condizioni da fissare in via anticipata.

b) - l'art. 3, comma 76 della L. finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), precisa che l'affidamento può avvenire solo in soggetti in possesso di "particolare e comprovata specializzazione universitaria";

c) - sempre l'art. 3, comma 76 della citata legge finanziaria 2008 stabilisce che le amministrazioni pubbliche pubblichino obbligatoriamente, sul proprio sito istituzionale, il nominativo del consulente, l'oggetto dell'incarico, il compenso stabilito, dando atto che l'efficacia degli incarichi stessi decorre dalla predetta pubblicazione. Nel caso in cui sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

d) - l'art. 24 della L. n. 412/1991 che prevedeva l'obbligo dell'invio semestrale degli elenchi degli incarichi attribuiti al Dipartimento della F.P., mediante l'anagrafe delle prestazioni, continua a trovare piena applicazione;

e) - l'art.1, comma 42, della Legge 311/2004, come integrata dalla L. n. 266/2005, prevede l'obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di conferimento degli incarichi di importo superiore ai 5000 euro;

Precisato che già il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella L. n. 248/2006, all'art. 32, comma 6bis disponeva, testualmente.."Le amministrazioni pubbliche dispongono e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione..."

Ritenuto di dover demandare ad apposita disciplina l'individuazione di procedure comparative per il conferimento degli incarichi esterni, dando atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i dirigenti dei settori nel caso si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato, inoltre, che i principi guida ai quali attenersi, come indicati al punto precedente, desunti dalle circolari della Funzione Pubblica 15 luglio 2005, n. 4, 21 dicembre 2006, n. 21, nonché dell'orientamento consolidato della Corte dei Conti, pronunciatesi più volte sulla materia, potranno consentire, ai dirigenti, una gestione comune dei relativi rapporti di lavoro che saranno attivati, nel rispetto delle modalità di reclutamento dei collaboratori/delle collaboratrici;

Ritenuto che nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Precisato che la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rientra nella materia dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D:Lgs n. 267/2000, con la fissazione di:

- limiti
- criteri
- modalità di affidamento
- limite massimo di spesa annua

Evidenziato che compete, invece, a questo organo consiliare approvare un apposito programma, per l'anno 2008, per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, di consulenza per l'anno 2008;

Sottolineato che i programmi e i progetti generali dell'ente trovano il loro fondamento primario nel programma di mandato del Sindaco e sono stabiliti, annualmente, nei macro programmi della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione;

Vista la nota in data 19 gennaio 2008 con la quale la dirigente del settore Organizzazione/Personale ha chiesto ai colleghi dirigenti di comunicare il fabbisogno, per l'anno 2008, di comprovati esperti per attività di ricerca, studio o consulenza, indicando gli ambiti di intervento, le motivazioni e gli obiettivi da raggiungere, la precisazione in merito all'impossibilità di ricorrere a figure professionali interne all'Amministrazione per carenza di tali competenze specialistiche o per temporanea impossibilità di ricorrere alle professionalità esistenti, indicando espressamente la motivazione;

Preso atto delle risposte pervenute e ritenuto di stabilire, in apposita conferenza dei dirigenti le relative priorità, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, e comunque nel rispetto del limite massimo annuo di spesa che sarà stabilito con apposito regolamento da adattarsi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 267 del 2000, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 56 della legge n. 244/2007;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2008 è stato approvato con atto consiliare n. 113 del 20 dicembre 2007, e che dalla relativa R.P.P. allegata al Bilancio di Previsione si evince che i macro-programmi da attuare nel corrente anno 2008 per i quali si reputa necessario ricorrere ad un esperto esterno all'Ente, in possesso di "particolare e comprovata specializzazione universitaria" riguardano gli ambiti descritti nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione sotto la lettera A);

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il DI n. 223/2006, convertito con modificazioni nella Legge n.248/2006;

Vista la L. n. 244/2007;

Visto il codice di procedura civile;

Visto, in particolare, le circolari 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica e 21 dicembre 2006, n. 21;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Preso atto della relazione del Vice sindaco Prioli e della discussione che ne è seguita, come riportato integralmente nel verbale della seduta al punto dell'odg.;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), voti contrari n. 02 (Tonti e Carli), essendosi astenuti i consiglieri Bondi, Antonioli, Ercoles, Cimino e Pagnini;

**D E L I B E R A**

- di approvare, per i motivi indicati in premessa e narrativa alla quale espressamente si rinvia, il programma per il conferimento degli incarichi di collaborazione, così come riportato nell'allegato "A", dando atto che competerà agli organi gestionali l'eventuale affidamento di incarichi esterni e di collaborazione ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;
- di dare atto che l'affidamento degli incarichi, come indicati, avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- di trasmettere il presente atto ai dirigenti per i successivi provvedimenti;

Su proposta del vice presidente;

Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), voti contrari n. 02 (Tonti e Carli), essendosi astenuti i consiglieri Bondi, Antonioli, Ercoles, Cimino e Pagnini;

**D E L I B E R A**

- di NON dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

DEL35549/ASD-DEL Deliberazione C.C. n. 13 del 07/02/2008 - pag. n.

=====